

Luca Bilancini
(Dottore Commercialista – Gruppo di Studio Eutekne)

Rassegna principali novità IVA 2026

Reverse charge opzionale settore trasporto/logistica

La Legge di bilancio 2025 (art. 1 co. da 57 a 63 della L. 207/2024) ha introdotto una nuova fattispecie di reverse charge.

Il novellato art. 17 co. 6 lett. a-quinquies del DPR 633/72 prevedeva l'adozione dell'inversione contabile: *«alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica»*

Reverse charge opzionale settore trasporto/logistica

L'art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 ha esteso l'ambito applicativo, modificando ulteriormente la lett. a-quinquies e disponendo che il reverse charge si applichi: *«alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica»*

Reverse charge opzionale settore trasporto/logistica

L'art. 1 co. 58 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha disposto, tuttavia, che: *«L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*

Reverse charge opzionale settore trasporto/logistica

L'art. 1 co. 59 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha disposto, tuttavia, che, in attesa della piena operatività delle disposizioni della lettera *a-quinquies*), «*per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. »*

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Possono optare per il regime:

- *«le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;*
- *i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono prestazioni di servizi - diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del (...) citato articolo 17 - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.»*

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Fatturazione

«la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell'articolo 21 del decreto IVA; tale documento deve indicare, oltre all'imponibile, anche l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, con l'annotazione "Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024" (in analogia a quanto precisato, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di scissione dei pagamenti)»

Faq Agenzia Entrate 10.9.2025

Nel blocco 2.1.3 «Dati contratto», inserire nei campi: 2.1.3.2 «RCLogistica», 2.1.3.5 il numero del protocollo telematico della comunicazione di opzione, 2.1.3.3 la data della comunicazione

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Versamento IVA

«l'imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), utilizzando il codice tributo "6045« (...); (...) è stato, inoltre, istituito il codice identificativo "66", denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica", il cui utilizzo nel modello F24 è obbligatorio al fine di consentire la corretta identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta (...) e la conseguente verifica, anche per quest'ultimo, dell'esistenza del predetto versamento nel proprio cassetto fiscale.»

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Prestatore

«il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro "IVA vendite" ai sensi dell'articolo 23 del decreto IVA, riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta che - non essendo incassata e versata - non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo»

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Committente

«il committente, che è tenuto al versamento (con modello F24) dell'imposta in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel registro "IVA acquisti" di cui all'articolo 25 del decreto IVA, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta»

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Ambito soggettivo

I committenti devono esercitare attività di trasporto, movimentazioni e logistica. Nella circolare 14/E/2025 sono elencati i codici ATECO 2025 cui fare riferimento.

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Opzione

L'opzione:

- va comunicata dal committente (o dal subappaltante nel ruolo di committente) con modello approvato con provv. 309107/2025 e ha durata triennale.
- riguarda esclusivamente i contratti e rapporti negoziali comunicati
- si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione
- non è revocabile (*«è consentito l'invio di comunicazioni correttive esclusivamente per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse»*)

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Opzione

«In presenza di prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto IVA) rese in esecuzione di contratti stipulati anteriormente alla data di trasmissione della comunicazione e relativamente ai quali è stata esercitata l'opzione, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, è necessario considerare la data in cui il prestatore medesimo ha emesso la fattura»

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Caratteristiche del regime opzionale

Nota di credito del prestatore

«In particolare, nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, del decreto IVA, il committente deve rettificare l'IVA per l'importo evidenziato nella nota di variazione e in precedenza detratto. A fronte di tale circostanza e in considerazione del fatto che aveva versato integralmente l'imposta in nome e per conto del prestatore, in capo allo stesso committente si origina un credito IVA che può essere recuperato mediante un'istanza di rimborso di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, potendosi ravvisare il "presupposto" per la restituzione nella ricezione della nota di variazione.»

Reverse charge opzionale (circ. 14/E/2025)

Compatibilità con il regime degli autotrasportatori

Il trasportatore in regime art. 74 del DPR 633/72 che, in qualità di committente, abbia aderito al regime opzionale in commento, deve:

- *«registrare le fatture ricevute nel registro "IVA acquisti" di cui all'articolo 25 del decreto IVA, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;*
- *versare l'IVA in nome e per conto del prestatore con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che a sua volta ha aderito al regime di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto IVA.»*

Quadro VF e regime IVA transfrontaliero

Circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13

«(...) laddove consentito dalla disciplina di ciascuno Stato membro, possono optare per l'applicazione del regime citato anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario) ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale ultimo regime è precluso»

Quadro VF e regime IVA transfrontaliero

Circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13

L'art. 19 co. 4 del DPR 633/72 dispone che «*per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter*

Quadro VF e regime IVA transfrontaliero

Circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13

Il soggetto passivo, in base a tali indicazioni, «*deve, quindi, adottare in primis un criterio, diretto e analitico, di indetraibilità specifica, da applicarsi all'imposta gravante sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni in regime transfrontaliero di franchigia*».

Quadro VF e regime IVA transfrontaliero

Circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13

«Per quanto concerne, poi, l'imposta gravante sull'acquisto o l'importazione di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l'effettuazione di operazioni assoggettate a imposta e per l'effettuazione di operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la detrazione non è ammessa per la quota percentuale imputabile a tali ultime operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate. L'ammontare indetraibile deve essere individuato secondo criteri oggettivi, come stabilito dall'articolo 19, comma 4, del decreto IVA»

Base imponibile IVA permuta

Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento la base imponibile è costituita *«dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni»*.

Abolizione del criterio del *«dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse»*